

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2014  
518/2014/R/EEL**

**PRIME DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE A FAVORE  
DEI CLIENTI FORNITI IN MEDIA E BASSA TENSIONE CON POTENZA DISPONIBILE  
SUPERIORE A 16,5 KW**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 ottobre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 99, n. 79 e successive modificazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, approvato con la deliberazione 578/2013/R/eel (di seguito: TISSPC)
- la deliberazione dell’ Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la memoria dell’ Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/eel, per l’audizione presso la 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli da 23 a 30 del decreto legge 91/14 disciplinano materie incluse tra le competenze dell’Autorità, con la finalità di ridurre gli oneri ricadenti sui clienti del servizio elettrico e, al contempo, di pervenire a una più equa distribuzione di detti oneri fra le diverse categorie di consumatori elettrici;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, per quanto di competenza dell’Autorità e nei limiti indicati in motivazione dalla medesima deliberazione;
- con la medesima deliberazione 447/2014/R/eel, l’Autorità ha previsto, altresì, che, nel corso del procedimento, possa farsi ricorso alle condizioni di urgenza di cui agli articoli 4 e 5 della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 23, del decreto legge 91/14 dispone:
  - al comma 1, che *“i minori oneri per l’utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall’illuminazione pubblica”*;
  - al comma 2, che *“alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge 145/13”*;
  - al comma 3, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 91/14 *“l’Autorità adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e*

*2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto legge 83/2012";*

- ai sensi dell'articolo 8 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j), del medesimo TIT, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione, i cui valori sono fissati nella tabella 4 del TIT;
- detti valori sono differenziati per livello di tensione e, per quanto riguarda i punti di prelievo in bassa tensione, per classi tariffarie con scaglioni di potenza disponibile;
- i commi 70.1 e 70.9 del TIT prevedono, altresì, un trattamento specifico per i punti di prelievo in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione, rispettivamente, all'applicazione delle deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC e all'applicazione della componente tariffaria  $A_E$ ;
- in virtù delle sopra ricordate disposizioni, le imprese distributrici, ai fini tariffari e di fatturazione, sono già tenute a distinguere tra:
  - i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
  - i punti in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- non è, invece, attualmente previsto un trattamento specifico, ai fini tariffari e di fatturazione, dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per il periodo 2013 - 2014;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto, altresì, al termine del periodo di prima applicazione, la verifica dell'efficacia delle modalità operative sopra descritte e la definizione, a regime, del sistema delle agevolazioni;
- le disposizioni, di cui al succitato articolo 23, commi da 1 a 3, sono formulate con un livello di prescrizione tale da vincolare il contenuto degli atti attuativi dell'Autorità;
- di conseguenza, le modifiche alle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema, necessarie per l'attuazione delle citate disposizioni di legge, hanno contenuto vincolato e, pertanto, ai sensi del comma 4.3, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità, non richiedono una specifica consultazione dei soggetti interessati.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 24, del decreto legge 91/14 prevede norme relative all'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33, della legge 99/09 e per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 10, del decreto legislativo 115/08 e successive modificazioni (cosiddetti sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza, di seguito: SEESEU), nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 (di seguito: SEU);
- l'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, per i casi di cui al precedente punto, attualmente non è sempre soggetta a misurazione da parte del gestore di rete responsabile del servizio di misura;
- peraltro, anche nel caso in cui le suddette misurazioni siano effettuate per diversa finalità, non essendo rilevanti ai fini delle fatturazioni da parte dei distributori, non sono attualmente gestite dai sistemi di fatturazione dei medesimi;
- il processo di qualifica dei SEU e SEESEU che, ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC, deve essere effettuato dal Gestore dei Servizi Energetici, è ancora in corso e si prevede che possa essere completato entro il secondo quadrimestre dell'anno 2015;
- dagli elementi sopra richiamati discende una significativa complessità applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14; e che detta complessità richiede l'individuazione di specifiche soluzioni attuative per l'introduzione delle quali l'Autorità, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, ha avviato una consultazione urgente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- adottare, nei limiti previsti dalla deliberazione 447/2014/R/eel e senza procedere a consultazione per le motivazioni sopra addotte, le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, commi da 1 a 3, del decreto legge 91/14, modificative delle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema, a valere dall'1 gennaio 2015, attualmente disciplinate dal TIT:
  - a) relativamente ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione;
  - b) relative ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;

- prevedere che l'esclusione dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica dai benefici previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legge 91/14, come previsto dal medesimo decreto legge, venga attuata a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi;
- prevedere che le disposizioni del presente provvedimento possano essere successivamente integrate anche per effetto della evoluzione delle modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché a seguito dell'esito della consultazione urgente contestualmente avviata per definire i meccanismi applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/2014

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche al TIT*

- 1.1 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legislativo n. 93/11”, è aggiunta la seguente definizione:
- “**decreto legge n. 91/14**: è il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14;”.
- 1.2 Dopo il comma 70.9 del TIT sono aggiunti i seguenti commi:  
 “70.10 Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettere c) e d), con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, e di cui al comma 2.2, lettere f) e g), le componenti tariffarie A e UC si applicano in misura ridotta, secondo modalità stabilite dall'Autorità, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legge n. 91/14.  
 70.11 Quanto previsto al comma 70.10 non si applica ai punti di prelievo di bassa e media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.”.

### **Articolo 2**

#### *Decorrenza e modalità operative di prima applicazione*

- 2.1 Ciascuna impresa distributrice applica, con decorrenza dal 1 gennaio 2015:
- a) ai punti di prelievo in bassa tensione le disposizioni di cui al comma 70.10 del TIT;
  - b) ai punti di prelievo in media tensione le disposizioni di cui ai commi 70.10 e 70.11 del TIT.

- 2.2 In relazione ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, i benefici derivanti dall'applicazione di quanto previsto al precedente comma 2.1, lettera a), sono annullati a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legge 91/14.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 3.3 Il nuovo testo del TIT, così come risultante dalle integrazioni e modifiche di cui presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) dal 1 gennaio 2015, contestualmente all'entrata in vigore delle medesime modifiche ed integrazioni.

23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*